

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA SOMALIA

Anno III

Mogadiscio, 5 dicembre 1959

Suppl. N. 1 al N. 12

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga e spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

N. N.

### PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

**A. F. I. S.**

**Ufficio Pianificazione**

DECRETO Amm.vo 8 dicembre 1959, n. 14 rep.: *Istituzione dell'«Ufficio Liquidazione Gestione AFIS».*

1009

DECRETO Amm.vo 8 novembre 1959, n. 137 rep.: *Estensione di area per ricerche minerarie ecc. alla Società Mineraria Somala.*

1010

### PARTE TERZA

V A R I E

N N

STAMPERIA DEL GOVERNO

— Mogadiscio —

**PARTE PRIMA**

---

**LEGGI E DECRETI**

**N. N.**

## PARTE SECONDA

### DECRETI AMMINISTRATIVI

A. F. I. S.

#### UFFICIO PIANIFICAZIONE

DECRETO Amm.vo 8 dicembre 1959, n. 14 rep.

Istituzione dell'«Ufficio Liquidazione Gestione A.F.I.S.».

#### L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana in data 4 novembre 1951, N. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia, e disposizioni successive;

CONSIDERATA l'opportunità, anche in vista dell'anticipata data di cessazione del Mandato Fiduciario italiano in Somalia, di istituire un ufficio che si occupi della liquidazione della gestione AFIS;

SENTITO il parere del Rappresentante del Ministero del Tesoro attualmente in Somalia per gli adempimenti di cui all'art. 9 del D.P.R. 9 dicembre 1952, n. 2358;

#### DECRETA:

##### Art. 1.

Con decorrenza 8 dicembre 1959 e istituito l'Ufficio Liquidazione Gestione AFIS.

##### Art. 2.

Le spese facenti carico ai vari capitoli del bilancio dell'AFIS si intendono passate alla competenza del predetto ufficio.

I vari uffici e servizi dell'AFIS continueranno la gestione delle sole spese fisse del personale attualmente in servizio, con divieto di procedere a nuove assunzioni sotto qualsiasi forma.

In conseguenza s'intende decaduta qualsiasi delega amministrativa finora operante.

##### Art. 3.

L'Ufficio Liquidazione Gestione AFIS è diretto dal Vice Segretario Generale Dottor Luigi Gasbarri ed, in caso di sua assenza o impedimento, dal Dottor Armando Covatta.

Mogadiscio, li 8 dicembre 1959.

L'AMMINISTRATORE  
**Mario di Stefano**

VISTO e Registrato - Reg. n. 30 - foglio n. 60.

Mogadiscio, li 9 dicembre 1959.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 8 novembre 1959, n. 137 rep.

Estensione di area per ricerche minerarie ecc. alla Società Mineraria Somala.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 7 maggio 1956, n. 1 «Costituzione del Govern~~o~~ della Somalia;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78 «Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per il Territorio della Somalia, approvato con l'ordinanza n. 13 di Rep. in data 15 agosto 1951;

VISTA la Convenzione in data 24 luglio 1952, stipulata ai sensi dell'Art. 16 dell'Ordinamento Minerario, tra l'Amministrazione Fiduciaria della Somalia e la Società Mineraria Somala relativa alla esecuzione di un programma di ricerche petrolifere nel Territorio della Somalia;

VISTO il D.A. 29 luglio 1952, n. 826350 di Prot. che approva e rende esecutiva la convenzione fra l'Amministrazione e la Società Mineraria Somala stipulata in data 24 luglio 1952;

VISTA la domanda in data 13 giugno 1959, DIV.A.E., con la quale la Società Mineraria Somala chiede una estensione verso Nord dell'attuale concessione al fine di sviluppare nella nuova area un risolutivo programma di ricerche, che facendo seguito ai lavori già svolti dovrebbe portare ad una definitiva valutazione delle possibilità petrolifere dell'intera Migiurtinia;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la richiesta di che trattasi;

SENTITA la Commissione degli Esperti di cui all'art. 7 dell'Ordinamento Minerario, nella seduta del 7 agosto 1959;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Industria e Commercio;

DECRETA:

Art. 1

Alla Società Mineraria Somala è accordata una estensione verso Nord dell'area di cui alla Convenzione 29 luglio 1952, n. 826350 di prot. già ridotta del 25% come previsto dalla Convenzione stessa, allo scadere del quinto anno della entrata in vigore, relativa al permesso di ricerca mineraria per il petrolio, i gas naturali e gli altri idrocarburi liquidi e gassosi e di derivanti o sostanze compositive dei medesimi.

Art. 2

L'area del Territorio della Somalia, cui la estensione si riferisce, è quella indicata con tratti continui di linea paralleli inclinati in di-

reazione Sud-Ovest e Nord-Est, nella planimetria allegata al presente Decreto e comprende oltre che una parte continentale una faccia a mare limitata., quest'ultima, dalla isobata mt. 100.

Art. 3

L'area di cui all'Art. 2 copre una superficie complessiva di Kmq. 33.759. La parte continentale di detta area è così delimitata: verso Sud, da una spezzata formata, precedendo da Ovest verso Est, dai seguenti tratti di linea: tratta congiungente la località di El-Donfar con Ialahò; tratto congiungente Ialahò con Tisgiah; tratto congiungente Tisgiah col punto avente le coordinate geografiche 50° 21' e 45", 10° 36' 30"; tratto congiungente questo punto col punto 50° 28' 05", 10° 40'; tratto congiungente questo punto con la località Bug A-toti con la Costa dell'Oceano Indiano nel punto 51° 10' 45", 10° 41' 25"; verso Ovest con la linea di confine col Somaliland da El-Donfar, in Direzione Nord, fin ove la linea stessa incontra la Costa del Golfo di Aden; verso Nord ed Est della linea del litorale della Migiurtinia bagnata dal Golfo di Aden e dall'Oceano Indiano dal punto di intersezione predetto fino a Bender-Biela.

La fascia marina dell'area è compresa tra il tratto di litorale summenzionato e la linea determinata dalla isobata mt. 100.

Art. 4

I rapporti fra l'Amministrazione e la Società Mineraria Somala per quanto, concerne il permesso di ricerca e la necessaria concessione mineraria regolati dalla predetta Convenzione, devono intendersi estesi all'area accordata in estensione, descritta nell'articolo precedente.

Mogadiscio, li 8 novembre 1959.

L'AMMINISTRATORE  
**Mario Di Stefano**

*Il Primo Ministro*  
ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*p. Il Ministro dell'Industria e Commercio*  
ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

VISTO e Registrato - Reg. n. 19 - foglio n. 34.  
Mogadiscio, li 26 novembre 1959.  
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.